

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2000219**
Data: **07/01/2019**

Oggetto: **canone RAI TV per le agenzie – rinnovo abbonamento speciale anno 2019**
Allegati: **NO**

CANONE RAI TV PER LE AGENZIE – RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2019

Gentile Associato,

come ogni anno, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458.

Il Canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542.

Il canone RAI per l'anno 2019, in base alle comunicazioni oggi ricevute, è pari a:

Agenzie di scommesse

- **euro 203,70** (previsto per la categoria E) comprensivi di iva per euro 7,83.

Tale importo vale per quelle imprese (Concessionario/Gestore) operanti in locali ove si eserciti **esclusivamente** la raccolta delle Scommesse ippiche e/o sportive e la raccolta dei Giochi Pubblici.

Si evidenzia che tale importo è unico, in quanto vale per l'Agenzia che ha un unico locale, come per quella che ha più locali, tra di loro collegati e costituendo quindi un'unica agenzia, con più apparecchi televisivi o più monitor, quindi indipendentemente dal numero degli apparati.

Nel caso in cui una società avesse più agenzie nella stessa città, o in comuni diversi, deve corrispondere un singolo canone per ogni agenzia;

- **euro 407,35** (previsto per la categoria D) comprensivi di iva per euro 15,67.

Tale importo vale qualora nei locali previsti al punto precedente, all'originaria attività di raccolta di scommesse si aggiunga o sia stata aggiunta in tempo successivo negli stessi locali, funzionalmente collegati per titolarità e logistica, anche un'attività riconducibile ad **"esercizio pubblico"** (ad esempio l'attività di BAR);

- nel caso in cui due differenti separate imprese/aziende, anche se facenti capo ad una identica società, aventi una propria autonoma organizzazione economica e gestionale, i cui locali, tra di loro adiacenti, siano collegati con un passaggio comune nel muro di confine che separa i due locali, creato apposta per far usufruire le due diverse separate aziende delle reciproche sinergie derivanti da tale opportunità,

dovranno ciascuna corrispondere il canone di propria competenza per il 2018, ovvero euro 407,35 (categoria D) per l'esercizio pubblico (bar, ecc.) ed euro 203,70 (categoria E) per l'agenzia di scommesse ippiche e/o sportive e la raccolta dei Giochi Pubblici;

Punti di gioco (corner)

in linea con quanto indicato anche l'anno precedente, si ricorda che le imprese già operanti come esercizio pubblico, che attivino o abbiano attivato al proprio interno la raccolta delle scommesse, **che sarà quindi un'attività accessoria all'originaria attività di pubblico esercizio**, dovranno corrispondere il maggior canone previsto per la propria tipologia di esercizio pubblico, che incorpora ed assolve il canone previsto per l'attività di raccolta delle scommesse **e non ovviamente il minor canone previsto per l'attività di raccolta scommesse in un locale ove l'attività prevalente è altra.**

Si evidenzia che, nel caso in cui la o le televisioni presenti in Agenzia o nei locali di raccolta delle scommesse non siano collegate all'antenna per la ricezione dei programmi RAI, la conforme giurisprudenza e l'interpretazione conseguente dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che il semplice possesso dell'apparecchio televisivo posto nei luoghi anzidetti, comporta l'obbligo del pagamento del canone, nell'entità e tempi sopra indicati, indipendentemente dal fatto che l'apparecchio non sia attivo, oppure sia guasto e non funzionante, oppure non collegato all'antenna o utilizzato solo per i canali via satellite, Sky ecc..

I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio. Come segnalato anche l'anno precedente, non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:

- presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI.

In caso di mancata ricezione del bollettino occorre richiederlo alla sede regionale RAI competente per territorio, preferibilmente tramite fax, oppure per telefono (l'elenco delle sedi regionali della Rai sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>).

Il Canone speciale può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato. D.L.C.P.S. 31/12/1947 n.1542.

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

DEDUCIBILITA' DEL CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE

L'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si ricorda che, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, l'art. 17 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dispone che le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi:

- 1) la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento, se diverso dal dichiarante;
- 2) il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione,
- 3) il comune, la sigla della provincia, il numero di codice avviamento postale;
- 4) la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- 5) la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

Studio Lerro - Bondavalli